



## COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Settore Affari Generali - Ufficio Segreteria  
Piazza Matteotti 16 - Tel. 0545-985890 - Fax. 0545-82759  
e-mail: [segreteria@comune.massalombarda.ra.it](mailto:segreteria@comune.massalombarda.ra.it)  
Cod. Fisc. e P. IVA 00202100392



ALFONSINE · BAGNACAVALLI · BAGNARA DI ROMAGNA · CONSELICE · CORCHIOLO  
FUSCHIANO · LUGO · MASSA LOMBARDA · SANT'ACCAIA · SILE · SANT'ERMO

# **REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, E ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L. 241/90)**



*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2020*

## **ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, allo scopo di conseguire, con le risorse pubbliche disponibili ed impegnate, la massima utilità sociale nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **ART. 2 – SETTORI DI INTERVENTO E FINALITÀ**

Il Comune interviene con la concessione di provvidenze di cui all'art. 1 in tutte le attività e iniziative che hanno il fine di promuovere e incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, e in quelle finalizzate alla difesa del territorio comunale e dell'ambiente.

Segnatamente si individuano i seguenti settori di intervento:

- Assistenza, sicurezza e sviluppo sociale
- Incentivazione e sviluppo economico e delle attività turistiche
- Attività culturali, artistiche, educative e di tutela dei beni storici e artistici
- Attività sportive, ricreative e del tempo libero
- Difesa del territorio e tutela dei valori ambientali

In sede di formazione del bilancio saranno previsti opportuni stanziamenti in corrispondenza dei tipi di contributi.

## **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

La concessione dei benefici di cui all'art. 1 può essere disposta dall'Amministrazione comunale con le modalità di cui agli articoli seguenti a favore di:

- a) Persone fisiche residenti nel Comune e che svolgono la loro attività nel Comune medesimo;
- b) Enti pubblici per le attività che gli stessi svolgono in favore della popolazione del Comune;
- c) Enti, associazioni, scuole, fondazioni e istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, (artt. 12 e seguenti C.C.) aventi la propria sede nel territorio comunale e/o altrove, per le attività svolte in favore della popolazione del Comune e/o di interesse per il territorio;
- d) Associazioni non riconosciute, comitati (artt. 36 e seguenti del C.C.), gruppi di interesse di volontariato per le attività o iniziative di carattere culturale, sociale, assistenziale, umanitario;
- e) Società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e non a scopo di lucro, federazioni ed enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I., nonché comitati organizzatori costituiti dai medesimi soggetti o altri soggetti, in qualunque forma costituiti, organizzatori di eventi sportivi, di rilevanza comunale o sovracomunale, che abbiano una ricaduta positiva sul tessuto sociale ed economico del territorio.

L'erogazione è subordinata al riconoscimento del significato delle finalità delle attività o iniziative per le quali si chiede il contributo.

## **ART. 4 – REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI**

Tutti i richiedenti, in aggiunta a quanto indicato nell'art. 3, devono avere i seguenti requisiti:

- a) non perseguimento di fini di lucro in relazione all'attività per il quale si chiede il beneficio;
- b) apertura al territorio circa l'attività e l'espletamento delle iniziative;
- c) mezzi finanziari e umani per l'espletamento dell'iniziativa che si intende effettuare o dell'attività istituzionale.

## **ART. 5 – DOMANDA DI CONCESSIONE**

I soggetti che intendono ottenere i benefici di cui all'art. 1 per l'attività svolta dai soggetti stessi debbono presentare apposita istanza al Comune entro il mese di aprile di ogni anno. Le domande di contributo riferite a specifiche iniziative debbono invece pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale relativa alla manifestazione che si intende promuovere.

La Giunta Comunale può stabilire con propria deliberazione termini diversi, a seconda della natura dell'intervento, entro i quali gli interessati possono presentare le loro istanze al Comune.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori, secondo quanto disposto all'art. 9, comma 5°.

Le domande degli interessati devono contenere i seguenti elementi e indicazioni:

- a) generalità del richiedente, se persona fisica, o ragione sociale, se persona giuridica, residenza e domicilio, numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché il nominativo della persona delegata alla riscossione, in caso di concessione del contributo;
- b) le finalità che sono alla base della richiesta in relazione alle attività o iniziative che si intendono attuare e, nel caso di persone giuridiche, gli scopi statutari;
- c) dichiarazione circa il non perseguimento di fini di lucro ;
- d) dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento;
- e) dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito (art. 7 legge n. 195/74 e legge 659/81);
- f) impegno di rispetto della normativa riguardante gli oneri fiscali;
- g) impegno a presentare rendiconto finale o comunque dimostrazione documentata dell'impiego delle somme ricevute;
- h) descrizione dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa e l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- i) misura dell'intervento richiesto;
- l) indicazione se per l'intervento al quale la domanda si riferisce, il richiedente beneficia di contributi finanziari da parte di altri enti pubblici, e in caso affermativo, l'importo del contributo e l'ente concedente.

Alla domanda può essere allegata documentazione atta a dimostrare serietà e capacità operative nonché dotazione di mezzi e organizzazione adeguati alla attività ed iniziative che si intendono realizzare anche con riferimento ai risultati ottenuti in precedenti esperienze.

#### **ART. 6 – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

Le istanze pervenute al Comune nei termini indicati con il presente regolamento (art. 5), vengono assegnate al settore competente per il procedimento istruttorio.

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore entro il termine di gg. 30 dal termine ultimo di ricezione, alla Giunta Comunale unitamente allo schema di deliberazione proposto e al parere del responsabile, riepilogati in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità e nel quale sono evidenziate le richieste accoglibili e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

La Giunta Comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, delle finalità risultanti delle richieste in relazione ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti richiedenti e determina i soggetti e le iniziative escluse.

Prima di decidere l'esclusione, la Giunta Comunale può richiedere al settore proponente ulteriori verifiche ed approfondimenti.

#### **ART. 7 – ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

È competente alla predisposizione dei piani di riparto e alla concessione dei benefici di cui all'art. 1 la Giunta Comunale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente regolamento e previa verifica dei requisiti dei richiedenti.

L'ammontare del contributo è stabilito in relazione all'importanza riconosciuta al programma e all'iniziativa in base alla richiesta e alla documentazione presentata.

#### **ART. 8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE**

Nell'effettuare l'assegnazione e la concessione dei benefici di cui all'art. 1 la Giunta Comunale deve attenersi ai seguenti criteri o elementi di valutazione:

- 1) Natura e qualificazione giuridica del richiedente;
- 2) Importanza della richiesta in relazione ai soggetti destinatari, alla finalità dell'intervento e dell'iniziativa anche in ragione della sua ricaduta sul tessuto sociale ed economico del territorio;
- 3) Valorizzazione e incentivazione dell'associazionismo e dei gruppi di volontariato sociale e culturale;
- 4) Capacità attuativa dei richiedenti in relazione ai mezzi posseduti, alla capacità organizzativa e ai risultati conseguiti in precedenti esperienze adeguatamente documentati;
- 5) Ricorrenza e continuità dell'attività svolta e nei relativi risultati.

Particolare considerazione viene accordata agli enti pubblici e privati il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto. In ogni caso i benefici concessi sono vincolati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative per le quali vengono concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

L'intervento del Comune non può essere chiesto né concesso per eventuali maggiori spese sostenute dai richiedenti per le iniziative e gli interventi che erano a fondamento della richiesta né per la copertura di disavanzi della gestione dell'attività.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazioni che si costituisce fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi per prestazioni di beni o servizi o qualsiasi altro tipo di prestazione.

Parimenti il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività, iniziative progetti per i quali ha accordato il beneficio.

Nel caso di verificata irregolarità connessa dai beneficiari nell'esecuzione delle iniziative, il Comune può sospendere l'erogazione delle quote di contributi corrisposti o revocare l'intero ammontare del contributo.

#### **ART. 9 – MODALITÀ PER LA PROGRAMMAZIONE E LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

La Giunta Comunale in base alle domande pervenute nel termine di cui all'art. 5 provvede, con uno o più atti, alla programmazione degli interventi e al riparto, e alla concessione dei benefici in relazione alla natura degli interventi e al riparto e alla concessione dei benefici in relazione alla natura degli interventi e delle iniziative nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Con l'atto di concessione la Giunta Comunale può disporre l'immediata erogazione del 50% della somma assegnata ad ogni soggetto.

Il restante 50% verrà erogato solo a seguito di dimostrazione, da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo utilizzo della somma per gli scopi per i quali il beneficio è stato concesso.

Qualora i beneficiari non provvedano a dare dimostrazione documentata dell'esatto impiego del beneficio ottenuto decadono dallo stesso e sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in acconto.

Il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio debbono essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 3 mesi dal termine dell'iniziativa o programma.

Le domande che verranno eventualmente presentate oltre il termine di cui all'art. 5 saranno prese in considerazione solo se le disponibilità di bilancio lo consentano a seguito delle concessioni effettuate in favore dei richiedenti che hanno presentato le richieste nei termini.

Con il provvedimento di concessione la Giunta Comunale deve dare atto dell'effettiva osservanza di criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento.

I soggetti destinatari dei benefici sono tenuti a rendere pubblico, con gli stessi mezzi con i quali provvedono alla pubblicizzazione e promozione e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### **ART. 10 – ESCLUSIONI**

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le richieste di sussidi o benefici di particolare natura che in relazione all'importanza dell'intervento e alla durata dello stesso, sono regolate con apposite convenzioni che determinano i rapporti fra Comune e beneficiario.

I benefici di cui al presente regolamento non possono essere aggiuntivi a quanto già corrisposto in relazione a convenzioni in atto per la gestione di servizi o attività.

Sono parimenti escluse le agevolazioni, esenzioni o riduzioni relative a corrispettivi o tariffe per la fruizione dei beni e servizi stabilite nei rispettivi regolamenti.

#### **ART. 11 – CONTRIBUTI DI CARATTERE ASSISTENZIALE SPECIALI**

Per i soggetti fisici che necessitano di immediata assistenza l'erogazione di benefici, contributi o sussidi, può essere disposta dal Sindaco, nell'ambito di apposito impegno preventivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale per gli interventi della specie. Il Sindaco adotta la sua decisione in parte all'istanza del richiedente e alla risultanza dell'istruttoria fatta sulla stessa, nel minor tempo possibile, dal servizio comunale di assistenza.

Periodicamente (trimestralmente) il Sindaco riferisce alla Giunta Comunale in merito agli interventi disposti sulla base di una relazione predisposta dall'ufficio comunale di assistenza e la Giunta Comunale delibera la presa d'atto e il discarico delle somme erogate.

Circa gli altri sussidi e contributi ad indigenti sono confermate le vigenti modalità di concessione (v. in particolare la delibera di C.C. n. 49/86 circa il regolamento della commissione comunale assistenza ed il regolamento di assistenza) che si confermano e si recepiscono integralmente.

#### **ART. 12 – CONCESSIONE DI PATROCINIO**

Il Comune può concedere con deliberazione di Giunta Comunale in favore dei soggetti individuati all'art. 3, che ne facciano richiesta, il proprio patrocinio per manifestazioni, iniziative progetti ecc. qualora la loro natura e finalità siano ritenute meritevoli di avallo.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o comunque agevolazioni per le iniziative per manifestazioni per le quali viene concesso.

Per ottenere benefici o agevolazioni deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto beneficiario con gli stessi mezzi con il quale provvede alla promozione dell'iniziativa.